



**COMUNE DI GERACI SICULO**

Città Metropolitana di Palermo



**REGOLAMENTO**  
**del Servizio**  
**ASSISTENZA DOMICILIARE**  
**(ADA - ADPD)**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 30/06/2025  
diventa esecutiva il 30/06/2025.**

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI DEL SERVIZIO**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento e normativa di riferimento**

1. Oggetto del regolamento è la disciplina del Servizio di Assistenza Domiciliare reso dal Comune di Geraci Siculo e specificatamente:
  - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (ADA);
  - Servizi di Assistenza Domiciliare per Persone con Disabilità (ADPD);
2. Normativa di riferimento:
  - L.R. n. 22/1986 “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia”, artt.3 e 60;
  - L. 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
  - L. n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, artt.1, 2, 6, 15 e 22.
  - L. n. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 3 comma 3.
  - D.Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
  - D.P.C.M. n. 30/2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”;
  - D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;
  - D.Lgs. n. 62/2024 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

#### **ART. 2. Principi ispiratori**

1. Il Regolamento si ispira ai principi Costituzionali di rispetto dei diritti inviolabili della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione.
2. Il Regolamento si ispira, altresì, ai principi della Legge Quadro n. 328 dell’8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n. 26/86 di riordino degli interventi e dei servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società.
3. In dette norme di legge viene ribadito il concorso alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali da parte della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la cura dell'individuo.
4. Il Regolamento opera, inoltre, nel rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà ed efficienza, secondo quanto dettato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sulla trasparenza ed efficacia degli atti amministrativi.

### **Art. 3. Finalità**

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, come richiamati nel precedente articolo, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. Il servizio domiciliare ha la finalità di consentire alle persone in difficoltà la permanenza nel proprio domicilio, ossia nel proprio contesto sociale e familiare dove la persona viene valorizzata nella sua globalità, nel rispetto delle scelte ed aspirazioni individuali. Concorre, inoltre, al soddisfacimento di bisogni legati alla sicurezza sociale, pertinenti alle competenze del Comune, espressi sia dal singolo cittadino che dalla comunità, attraverso la presa in carico e il monitoraggio di situazioni segnalate al Servizio Sociale.
3. Il servizio, intende, al contempo valorizzare e sostenere le famiglie che quotidianamente sono impegnate nella cura di persone non-autosufficienti offrendo un supporto integrato che tiene conto della persona assistita e delle necessità di ascolto e di partecipazione del sistema familiare curante.
4. In particolare, le finalità del **Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (ADA) e per Persone con Disabilità (ADPD)** sono:
  - a) Garantire il mantenimento della persona in situazione di fragilità nel proprio ambiente di vita;
  - b) Aiutare e favorire, per quanto possibile, l'autonomia del soggetto disabile e la persona non autosufficiente.
  - c) Stimolare il mantenimento delle sue abilità residue o migliorare il livello di autonomia del soggetto per ridurre o contenere lo stato di svantaggio esistenziale, attraverso un coinvolgimento attivo del soggetto;
  - d) Rendere meno difficile la permanenza di tali soggetti in famiglia, attraverso il necessario supporto ai nuclei familiari in difficoltà, a svolgere funzioni di cura nei confronti del proprio familiare in situazione di svantaggio e, altresì, rendere più soddisfacente la qualità della vita anche sotto il profilo delle relazioni affettive intra familiari e interpersonali;
  - e) Intervenire nel nucleo familiare di riferimento affinché lo stesso possa costituire il primo fondamentale nucleo assistenziale per il soggetto anziano e/o disabile, affinché questi sia partecipe e diventi parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza;
  - f) Attivare azioni positive per ridurre al massimo la condizione di isolamento e di emarginazione della persona anziana e/o disabile, con interventi mirati a favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale;
  - g) Limitare il ricorso a strutture residenziali che comporterebbero costi elevati sia sul piano affettivo e sociale che sul piano economico ed evitare ricoveri impropri;
  - h) Collaborare ed utilizzare la rete dei servizi del territorio per un intervento mirato e flessibile al fine di integrarsi con le offerte del privato sociale e della rete informale.
5. Riveste assoluta importanza la qualità della relazione di aiuto che si instaura tra l'operatore e le persone/famiglie destinatarie dei suddetti servizi, relazione che deve essere caratterizzata da modalità di rispetto e riservatezza oltre a quanto già previsto dalla normativa per il trattamento dei dati personali e sensibili.

### **Art. 4. Destinatari**

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni previste dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro

familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di Soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune, che possiedono i seguenti requisiti:

a. **ADA (Assistenza Domiciliare Anziani):**

- anziani che abbiano raggiunto l'età di 65 anni, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.

b. **ADPD (Assistenza Domiciliare per Persone con Disabilità):**

- Soggetti maggiorenni in possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/92.

### **Art. 5. Tipologia di prestazioni**

1. Nell'ambito del **Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (ADA) e Persone con Disabilità (ADPD)** vengono rese prestazioni di natura socio-assistenziale che aiutano la persona svantaggiata a vivere adeguatamente nel proprio ambiente di vita salvaguardando la relazione con il contesto familiare e sociale.
2. Le prestazioni offerte sono le seguenti:
  - a) aiuto periodico per il governo e l'igiene dell'alloggio, pulizia ed igiene degli ambienti domestici e dei servizi;
  - b) aiuto per l'igiene e cura della persona;
3. Il servizio di ADA e ADPD è reso prioritariamente presso il domicilio del richiedente, eccetto situazioni particolari, che saranno previamente autorizzate dal Servizio Sociale del Comune.

### **Art. 6. Durata e organizzazione delle prestazioni**

1. L'attivazione dei servizi avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili avuto riguardo agli stanziamenti previsti dal bilancio comunale.
2. Le prestazioni di servizio erogate al cittadino sono individuate sulla base di un programma assistenziale di intervento (P.A.I) con le modalità indicate dal presente regolamento.
3. Per l'assistenza domiciliare anziani sono previste un massimo di n. 2 ore settimanali.
4. Per l'assistenza domiciliare delle persone con disabilità sono previste un massimo di n. 4 ore settimanali.
5. I servizi di cui al precedente art. 5 sono assicurati, di norma, nei giorni feriali in funzione delle esigenze dell'utenza, secondo quanto disposto nel P.A.I.
6. Le prestazioni domiciliari sono garantite nei soli giorni feriali.
7. E' vietata qualunque forma di recupero delle prestazioni domiciliari orarie non godute dal richiedente.

## **TITOLO II**

### **ATTUAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 7. Gestione del Servizio**

1. Le prestazioni socio-assistenziali, potranno essere erogate, sino alla concorrenza delle somme appositamente stanziare, mediante una delle seguenti modalità:

- ricorso a operatori economici accreditati all'Albo Comunale in possesso dei requisiti organizzativi per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare anziani e di assistenza domiciliare alle persone con disabilità.
- Ricorso a operatori economici da individuarsi della vigente normativa del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 8. Programma assistenziale di intervento (P.A.I.)**

1. Per “Programma Assistenziale di Intervento” si intende lo strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale, nella figura dell'Assistente Sociale, definisce obiettivi, interventi e strategie operative al fine di:
  - a) superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
  - b) migliorare le condizioni di vita delle persone;
  - c) prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.
2. In caso di bisogni molto complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidisciplinare di carattere socio-sanitario, il servizio sociale comunale ha facoltà di inviare richiesta di supporto alla competente unità di valutazione multidimensionale (U.V.M) operante presso il Distretto Socio-Sanitario di riferimento.
3. Il Programma Assistenziale di Intervento sarà oggetto di monitoraggio e verifica da parte Servizio Sociale del Comune.

#### **Art. 9. Avviso**

1. L'Ufficio Servizi Sociali emana, entro il 01 settembre di ogni anno, un apposito avviso pubblico concernente la richiesta di attivazione del servizio di assistenza domiciliare anziani/persone con disabilità.
2. Le istanze di accesso al servizio dovranno essere presentate entro il termine ultimo di scadenza fissato dall'avviso.
3. Entro i successivi trenta giorni, ed a seguito della correlata istruttoria, verrà stilata una graduatoria provvisoria dei beneficiari che verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.
4. Gli istanti avranno 10 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria per presentare all'Ente eventuali osservazioni o reclami in merito. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni o reclami, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente la graduatoria delle istanze ammissibili con indicazione dei soggetti beneficiari.

#### **Art. 10. Modalità di presentazione delle istanze di accesso al servizio**

1. L'istanza di accesso alle prestazioni socio assistenziali previste dal presente regolamento dovrà essere prodotta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune da parte del soggetto richiedente ovvero di un componente del nucleo familiare, di un tutore o dell'amministratore di sostegno.
2. L'istanza di accesso alle prestazioni potrà essere inoltrata in forma digitale tramite lo “Sportello telematico polifunzionale” disponibile sul sito internet dell'Ente previo accesso con SPID/CIE/CNS, a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it) ovvero brevi manu all'ufficio protocollo del Comune utilizzando allo scopo la medesima modulistica disponibile sullo “Sportello telematico polifunzionale” e presso l'ufficio servizi sociali.
3. All'istanza di accesso alle prestazioni dovrà essere allegata attestazione I.S.E.E socio sanitario in corso di validità, ai sensi della normativa per tempo vigente.

### **Art. 11. Ammissione al servizio**

1. L'istruttoria della domanda è a carico dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune al quale spetta sia l'esame della documentazione prodotta che la valutazione multidimensionale dell'istante.
2. L'accertamento dello stato di bisogno dichiarato dai richiedenti comporta l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni socio - economiche e familiari oggettive e soggettive della persona e/o della rete familiare, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali. L'Ufficio potrà richiedere ogni ulteriore informazione e/o documento utile per la valutazione dell'istanza di accesso alle prestazioni.
3. Per la definizione dello stato di bisogno e la valutazione della situazione globale del richiedente il servizio saranno utilizzati, prioritariamente, i parametri ed i criteri di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.

### **Art. 12. Individuazione del nucleo familiare**

1. Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è quello composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M n.159 del 05/12/2013 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
2. In particolare, le modalità di valutazione dei principali casi possibili, ai fini della determinazione del nucleo familiare, saranno i seguenti:
  - a. ciascun soggetto potrà appartenere ad un solo nucleo familiare;
  - b. i coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, faranno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiranno nucleo a sé stante);
  - c. il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, farà parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
  - d. i minori non conviventi con i genitori ed in affido presso terzi, faranno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
  - e. i minori in affido e collocati presso comunità faranno nucleo a sé stante;
  - f. i coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, faranno parte dello stesso nucleo, salvo i seguenti casi particolari:
    - quando uno dei coniugi sarà escluso dalla potestà sui figli;
    - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;
    - quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della l. n. 898/1970;
  - h. il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considererà appartenente:
    - al nucleo della famiglia anagrafica con cui vive;
    - al nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico;
    - al nucleo che verserà gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado;
    - il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, affettivi, ecc..) sarà considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che non debba essere considerato nel nucleo del coniuge o della persona della quale è fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza faranno parte genitore e figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

### **Art. 13. Assenza di consenso dell'anziano e/o disabile**

1. Nel caso di sopraggiunto rifiuto da parte del soggetto avente diritto agli interventi di ADA e ADPD, il Servizio Sociale del Comune non potrà proseguire il servizio al fine di non mettere in atto interventi coercitivi della volontà della persona (ancorché espressa in modo non verbale, nel caso di utente non in grado di esprimersi con tale modalità).
2. Fatte salve situazioni di grave e avanzata demenza (adeguatamente documentata e sottoscritta dal medico del Servizio Sanitario Nazionale), nelle quali l'utente non sia assolutamente in grado di esprimere consenso e solo nel caso in cui le prestazioni assumano valenza irrinunciabile per la salute (es. igiene, mobilitazione, prevenzione piaghe, ecc), le prestazioni verranno effettuate solo per lo stretto necessario, al fine di ridurre al minimo eventuali motivi di turbamento.

### **Art. 14. Attività di monitoraggio**

1. Il monitoraggio del servizio verrà svolto dall'Ufficio Servizi Sociali che verificherà la corretta implementazione dei Programmi Assistenziali Individuali (P.A.I), anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo, familiare e sociale.

### **Art. 15. Cessazione e sospensione del servizio**

1. I servizi di cui al presente Regolamento cessano in caso di:
  - a. rinuncia scritta dell'utente o di un familiare;
  - b. decesso o accoglienza permanente dell'avente diritto in strutture residenziali;
  - c. intervenute modificazioni dei requisiti di ammissione al servizio;
  - d. inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione decorsi i termini di scadenza del sollecito di pagamento.
2. I servizi di cui al presente Regolamento sono sospesi in caso di:
  - a. assenza temporanea dell'utente;
  - b. impossibilità del personale impiegato a realizzare gli interventi a causa di reiterati impedimenti o rifiuti da parte dell'utente stesso o dei familiari.

### **Art. 16. Diritti e doveri dell'utente**

1. L'utente che fruisce del servizio ha diritto:
  - a. ad un intervento di valutazione della situazione personale da parte dal Servizio Sociale comunale che tenga conto delle esigenze espresse anche dai suoi familiari;
  - b. ad una corretta informazione sui servizi e sulle risorse esistenti nel territorio e sulle modalità per accedervi;
  - c. alla definizione di un programma assistenziale individualizzato condiviso ed alla sua realizzazione;
  - d. ad usufruire di servizi adeguati al suo bisogno e di qualità;
  - e. alla riservatezza e/o al segreto professionale;
  - f. alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni e dati sensibili.
2. L'utente e/o i suoi familiari hanno il dovere di:
  - a. sottoscrivere il programma assistenziale di intervento (P.A.I);
  - b. informare, tempestivamente, il Servizio Sociale del Comune di eventuali cambiamenti rispetto alle condizioni sanitarie e/o sociali.

### TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

#### **Art. 17. Compartecipazione dell'utente al costo del servizio**

1. Le prestazioni sociali di cui al presente Regolamento sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, facendo riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M 159/2013, previa acquisizione dell'ISEE socio-sanitario.
2. I criteri di accesso alle prestazioni e la modalità di contribuzione ai servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri sono definiti nei successivi articoli 18 e 19 del presente regolamento.
3. Nell'individuazione del diritto alla gratuità totale o parziale delle prestazioni e, quindi, della compartecipazione alla spesa del servizio, si terrà conto della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, come individuato al precedente articolo 12.
4. La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi viene determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:
  - gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
  - adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti.

#### **Art.18. Determinazione dei valori minimi e massimi per la determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio**

1. Le soglie minime e massime applicate dal presente regolamento saranno determinate facendo riferimento all'ammontare del trattamento pensionistico minimo INPS, rivalutato annualmente, calcolate nel modo seguente:
  - a) soglia minima: trattamento minimo INPS moltiplicato per il coefficiente pari a 1,5;
  - b) soglia massima: trattamento minimo INPS moltiplicato per il coefficiente pari a 4.

#### **Art. 19. Partecipazione alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate**

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni socio assistenziali si osserveranno i seguenti criteri:
  - a. sarà esentato dalla compartecipazione l'utente che abbia una situazione economica, valutata sulla base dell'ISEE socio-sanitario, inferiore alla soglia minima come determinata al precedente articolo sub. a) da aggiornarsi ogni anno;
  - b. sarà tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata sulla base dell'ISEE socio-sanitario, superiore alla soglia massima come determinata al precedente articolo sub. b) da aggiornarsi ogni anno;
  - c. il soggetto richiedente la prestazione, che abbia una situazione economica valutata sulla base di un ISEE compreso tra la soglia minima e massima, di cui ai punti precedenti a) e b), sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione, calcolata sulla base della seguente formula:

$$\text{Comp } i j = \text{ISEE.i} * \text{CS0/ISEE.0}$$

Dove

- i. Comp i j è la compartecipazione da calcolare;
- ii. ISEE.i è l'ISEE socio-sanitario a cui va sottratta la soglia minima di esenzione calcolata ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento;

- iii. CS0 è il costo della prestazione del servizio in capo al Comune, calcolato sulla base delle ore di servizio assegnate e della spesa oraria della prestazione;
- iv. ISEE.0 è la soglia massima, calcolata ai sensi dell'art.18 del presente regolamento, al di sopra della quale il cittadino è tenuto a corrispondere l'intero costo della prestazione.

#### **Art.20. Modalità di pagamento del servizio**

1. L'Ufficio Servizi Sociali al momento della comunicazione di ammissione al servizio, provvederà a informare l'utente circa la quota complessiva di compartecipazione alla spesa.
2. L'Utente sarà tenuto a versare la quota di propria spettanza, con cadenza bimestrale, a mezzo bollettino PagoPA, entro il termine di giorni trenta dallo scadere del bimestre di erogazione del servizio.
3. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione, decorsi quindici giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento, comporta la cessazione del servizio.
4. Si procederà, ai sensi della vigente normativa, al recupero della quota di compartecipazione alla spesa, anche in presenza della cessazione del servizio di cui al precedente comma.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21. Trattamento dati personali**

1. I dati personali saranno trattati nei limiti della normativa vigente sulla privacy unicamente per la corretta esecuzione dei compiti istituzionali attinenti le prestazioni sociali di cui al presente regolamento.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo.
3. Al soggetto richiedente il servizio verrà richiesta l'autorizzazione all'uso dei dati personali in fase di presentazione dell'istanza di accesso al servizio.
4. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio, che debbano partecipare al procedimento (coop.sociali, Asp, ecc.).
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e per poter accedere ai benefici di cui al presente regolamento.
6. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di beneficiare delle prestazioni finali previste. In ogni momento il beneficiario potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Comune ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 successivamente modificato ed integrato dall'art.9 del decreto-legge n. 139 del 2021 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### **Art. 22. Pubblicità**

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti generali > Riferimenti normativi su organizzazione e attività > Regolamenti, per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini, degli utenti dei servizi e di chiunque vi abbia interesse.

2. Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

#### **Art. 23. Abrogazione**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il capo III denominato "*Assistenza domiciliare agli anziani*" composto da n. 5 articoli contenuto all'interno del Regolamento Comunale per interventi e servizi socio-assistenziali in favore degli anziani approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30 Gennaio 2004.

#### **Art. 24. Norme integrative**

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione Siciliana, in materia, troveranno applicazione, previa modifica del presente regolamento, ove non immediatamente attuabili.

## Allegato 1 – Criteri di determinazione della Graduatoria ADA- ADPD

### Abilità nella vita quotidiana:

		Max 50 punti	
ADL (activities of daily living)	Alimentazione	Da 0 a 5 punti	
	Igiene personale	Da 0 a 5 punti	
	Vestirsi	Da 0 a 5 punti	
	Deambulazione	Da 0 a 5 punti	
	Funzioni mentali	Da 0 a 5 punti	
IADL(istrumental activities of daily living)	Fare la spesa	Da 0 a 5 punti	
	Governo della casa	Da 0 a 5 punti	
	Mezzi di trasporto	Da 0 a 5 punti	
	Assunzione farmaci	Da 0 a 5 punti	
	Uso del denaro	Da 0 a 5 punti	
Totale			

### Marginalità o emarginazione sociale:

	Max 10 punti	
Grave marginalità/emarginazione	10 punti	
Situazione a rischio di marginalità/emarginazione	5 punti	
Nessuna situazione di marginalità o emarginazione	0 punti	
Totale		

### Rete familiare di cura e di supporto (problemi oggettivi dei familiari conviventi e non a gestire la situazione):

		Max 20 punti	
Vita di relazione	Presenza del coniuge autosufficiente	0 punti	
	Presenza del coniuge non autosufficiente	3 punti	
	Assenza del coniuge	5 punti	
Presenza dei figli	Presenza dei figli residenti nella stessa abitazione	0 punti	
	Presenza dei figli residenti nello stesso condominio	0 punti	
	Presenza dei figli residenti nello stesso comune o entro 50km/un'ora di auto di distanza	3 punti	
	Presenza dei figli residenti in altri comuni più distanti o regioni diverse	7 punti	
	Assenza di figli	10 punti	
Sostegno dei familiari	Sostegno efficace	0 punti	
	Sostegno mediocre	1 punto	
	Assenza di sostegno	2 punti	
Supporto di badanti	Supporto di badante 24 h	0 punti	
	Supporto diurno	1 punto	
	Supporto notturno	2 punti	
	Nessun supporto	3 punti	

Totale			
--------	--	--	--

### Situazione abitativa

		Max 10 punti	
Situazione abitativa	Isolata	5	
	Non raggiunta dai mezzi pubblici	3	
	Presenza di barriere	2	
	Non isolata	0	
	Raggiunta dai mezzi pubblici	0	
	Assenza di barriere	0	
Totale			

### Rete sociale

		Max 10 punti	
Rete sociale	Insufficiente	10	
	Parzialmente sufficiente o con tenuta precaria	5	
	Sufficiente	3	
	Si intende per insufficiente una rete di sostegno in cui per la ristrettezza dei membri, per la tipologia di scambi che intercorrono, per la natura delle relazioni, non si rileva un grado di supporto sufficiente ai bisogni del nucleo familiare.		
Totale			

Sono esclusi tutti i cittadini che, all'esito dell'indagine sociale, possiedano le potenzialità per gestire autonomamente le proprie difficoltà personali e familiari. Sono sempre offerte le prestazioni di segretariato sociale, di accoglienza e orientamento.